CAMERA DEI DEPUTATI N. 3897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati REALE GIUSEPPE e CERRETI ALFONSO

Presentata il 21 giugno 1962

Estensione delle disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale dello Stato di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 19 ottobre 1959, n. 928, ha certamente migliorato la carriera degli impiegati direttivi delle Amministrazioni dello Stato.

In particolare, gli articoli 2 e 5 prevedono la promozione in soprannumero alla qualifica di ispettore generale dei direttori di divisione e il riassorbimento dei posti relativi con la cessazione dal servizio o la promozione alle qualifiche superiori di coloro che li occupavano.

Motivi di equità consigliano che dette disposizioni vengano estese al personale delle Magistrature ordinaria e speciali e dell'Avvocatura dello Stato; esso personale infatti resta, in gran parte, bloccato alle funzioni corrispondenti alla qualifica di direttore di divisione della carriera direttiva.

D'altro lato, come è noto, molti giudici di tribunale immessi in carriera da oltre vent'anni, sono costretti, in relazione alla attuale dotazione degli organici, a segnare il passo e forse per moltissimi anni ancora, prima di poter accedere alle funzioni di magistrato di appello.

I proponenti confidano in una sollecita approvazione della proposta di legge che, non dubitano, sanerà la discrasia determinatasi ai danni della benemerita classe dei magistrati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono estese al personale statale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, limitatamente alle funzioni di consigliere di Corte di appello, primo referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore militare e alla qualifica di vice avvocato dello Stato.

L'equiparazione tra le qualifiche del personale direttivo e le funzioni del personale di cui alla presente legge viene determinata sulla base dei criteri fissati dalla tabella *A* annessa alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

ART. 2.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.